

Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 04 aprile 2017, con successiva consultazione scritta del 10 aprile 2017, esprimendosi nei termini che seguono.

L'attuale orientamento del sistema camerale lombardo è in linea con quanto espresso nel quesito:

- applicazione e decorazione unghie non richiedono il possesso della qualifica di estetista; esse si configurano come attività libere, quindi non fanno capo alla Legge n. 1/90;
- ricostruzione unghie richiede il possesso della qualifica professionale di estetista, e quindi trova applicazione la Legge n. 1/90, insieme al Regolamento regionale n. 5/2016.

Trattandosi nella specie di attività di ricostruzione unghie, nel testo del quesito si dice che il soggetto vorrebbe svolgere la presente attività presso il domicilio del cliente. Ciò è vietato in virtù dell'art. 7, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2016, secondo cui "A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1, in quanto compatibili".

L'attività non può quindi essere esercitata in forma ambulante. Vi è necessità di svolgimento dell'attività presso una sede fissa e solo occasionalmente può essere esercitata presso sedi esterne.